m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002699.19-07-2023.h.08:30

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n.68;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento UE/2016/679;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.59;

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6- bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA la nota esplicativa n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020 in cui si chiarisce, in particolare, che "il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona prot. n. 2700 del 20/06/2022, con cui si è conferita delega alle scuole polo per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per le GPS di competenza di cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022 limitatamente alle classi di concorso ivi specificate;

VISTO l'articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che "*Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo*";

VISTO l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*;

VISTO l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che "*Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci*";

VISTO il D.M. 51 del 17.03.2023 che ha previsto la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 della citata O.M. n. 112/2022;

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 3313 del 02/08/2022, n. 3973 del 30/08/2022, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, costituite secondo le disposizioni di cui all'O.M. n° 112/2022;

VISTI i provvedimenti di convalida, rettifica ed esclusione adottati da questo Ambito territoriale e comunicati al Sistema Informativo in esito alle risultanze delle verifiche amministrative, operate dal Dirigente Scolastico dell'istituzione ove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

VISTO il decreto n. 119 del 15 giugno 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito relativo alla procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2023 n.74;

CONSIDERATI gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. effettuate da quest'Ufficio;

TENUTO CONTO delle istanze di scioglimento della riserva degli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data di presentazione dell'istanza d'inserimento negli elenchi aggiuntivi e comunque entro il 30 giugno 2023;

DISPONE

Art. 1

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado di scuola, posto comune e di sostegno relative alla provincia di Cremona, valevoli per l'anno scolastico 2023/24, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m_pi

Art. 2

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Art. 3

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, di cui al il Regolamento UE/2016/679, le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIM nella sezione Istanze on Line.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
Filomena BIANCO

Firmato digitalmente da
BIANCO FILOMENA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
Tabulato GPS AT Cremona

Responsabile del Procedimento: Filomena Bianco
Referente: ALF
indirizzo mail istituzionale: antonio.lofaso@istruzione.it

Destinatari

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado di Cremona e provincia
A tutto il personale interessato
Alle OO.SS. di categoria
Al sito web